



# COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

PROVINCIA DI POTENZA

\*\*\*\*\*

Prot. n. 78

## ORDINANZA N. 2 DEL 04.01.2017

\*\*\*\*\*

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità comunale di Protezione civile;
- nel periodo invernale, in caso di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sul piano viabile, si riscontrano disagi per la circolazione veicolare e la sicurezza nella rete stradale;
- che in tali evenienze occorre evitare che gli autoveicoli non attrezzati adeguatamente possano causare blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombrò neve;

**Considerata** la necessità di informare la cittadinanza sul comportamento da tenere durante e a seguito di possibili nevicate, al fine di tutelare l'incolumità delle persone stesse;

**Dato atto** che l'utilizzo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio oppure di catene da neve contribuisce a ridurre le difficoltà e la pericolosità della circolazione veicolare;

**Ritenuto** doveroso dare un'adeguata informazione ai cittadini circa le corrette misure di comportamento cui attenersi durante le precipitazioni nevose, al fine di evitare improvvisi blocchi della circolazione stradale che, oltre a creare situazioni di pericolo per gli utenti, possono compromettere le stesse attività di assistenza e soccorso.

#### Visti:

- l'art. 1 comma 1 della Legge n. 120 del 28.7.2010 che modifica la lettera c) del comma 4 dell'art. 6 del Nuovo Codice della Strada e stabilisce che l'Ente proprietario della strada può *"prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio"*.
- le successive circolari esplicative del Ministero dell'interno, in particolare la 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29.12.2010, che individuano le categorie di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio in quelli *"che sono contraddistinti con le sigle del tipo M+S, MS, M-S e M&S, riportate nel fianco del pneumatico"* e la direttiva 16 gennaio 2013 *"Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve"*;

Vista la Legge 120 del 29 luglio 2010;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D. lgs 285/1992 (nuovo codice della Strada);

Visto l'art. 122 del D.P.R. n. 495/1992;

Visto l'art. 54, secondo comma del D. Lgs n. 267/2000;

## ORDINA

per il periodo compreso tra il **1 gennaio - 31 marzo**, e dal **1° dicembre al 31 dicembre** e comunque in caso di precipitazioni nevose o in presenza di ghiaccio e/o neve sulla carreggiata:

- l'obbligo per i veicoli in circolazione dinamica sulla rete stradale del territorio comunale, dentro e fuori dai centri abitati, di essere equipaggiati con idonei dispositivi antineve ovvero con pneumatici invernali idonei per la marcia su neve o ghiaccio (contraddistinti con le sigle M+S, MS, M-S e M&S) ovvero con mezzi antisdrucchiolevoli (catene) adeguati al tipo di veicolo in uso e montati se necessario. *Sono derogati da tale provvedimento esclusivamente i mezzi di emergenza e soccorso in casi di particolari urgenze.*

**Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.** Qualora il conducente di ciclomotore o motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa lavoro o casa-scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo consentono.

**Ordina**, altresì, che durante o a seguito di nevicate i proprietari, gli amministratori e i conduttori di edifici fronteggianti la pubblica via a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone o danni alle cose, di provvedere ai seguenti interventi sul perimetro esterno delle loro proprietà:

1. sgomberare dalla neve, non appena sia cessato di nevicare, il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio sufficiente al passaggio dei pedoni. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
2. in tempo di gelo devono spargervi sale antigelo atossico o altro materiale adatto per impedire lo sdruciolamento;
3. provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, senza invadere il suolo pubblico;
4. non gettare liquidi o acqua, che potrebbero gelare sui marciapiedi, passaggi pedonali o sede stradale;
5. ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente sulle vie e/o aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere al taglio dei rami o piante e/o alla asportazione delle neve ivi depositata.

**Si fa obbligo** ai proprietari di stabili, di munire i tetti verso le strade pubbliche di tegole paraneve od altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti dei loro stabili.

In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve, provenienti dal passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via, davanti agli stabili ed accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari come pure dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.

La neve, anche in caso di straordinarie quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Durante le nevicate, o in caso di precipitazioni nevose, per consentire un regolare servizio di sgombero della neve, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini delle strade, soprattutto nelle strade più strette e, naturalmente, dove vige il divieto di sosta e/o di fermata. Gli addetti al servizio contatteranno la Polizia Locale che provvederà alla rimozione dei veicoli che impediscono lo sgombero della neve.

I proprietari e/o conducenti saranno ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli.

Il Comune non è responsabile dei danni inevitabili causati ai veicoli dal regolare servizio di sgombero della neve, né può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di veicoli su strade ghiacciate o coperte di neve.

In caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, si potrà provvedere, con specifico provvedimento:

- a limitare la circolazione stradale su alcune strade comunali la cui dimensione delle corsie, occupate dalla neve, non permettono il doppio senso di circolazione.
- a disporre il divieto di sosta con la rimozione forzata, per agevolare le operazioni di sgombero della neve.

### **AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/71.

Si ritiene doveroso ribadire l'opportunità che, in caso di annunciate abbondanti precipitazioni nevose, tali da creare difficoltà nei collegamenti viari, le persone che risiedono in contrade isolate (Bosco Cute, Serra, Facciata d'anzi, Casone, Casonetto) sono invitate a trasferirsi presso familiari residenti nei centri abitati, mentre i dializzati e gli altri pazienti bisognosi di cure urgenti (gestanti a

termine, cardiopatici, ecc.) siano precauzionalmente ospedalizzati, anche per tutta la presumibile durata delle avverse condizioni atmosferiche.

### DISPONE

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, una copia sarà trasmessa all'Ufficio Tecnico comunale, all'Ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, all'ASP di Potenza, al Comando Vigili del Fuoco di Potenza,

### SANZIONI

**Chi viaggia SENZA CATENE** (o altri dispositivi antisdrucchiolevoli a bordo o pneumatici da neve) in presenza di neve o ghiaccio commette una violazione al Codice della strada.

La sanzione è differenziata a seconda che ci si trovi nei centri urbani o meno.

- Centro abitato: sanzione amministrativa minima di 41,00 euro, come previsto dall'art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada;
- Fuori dai centri abitati: sanzione amministrativa minima di 84,00 euro, come previsto dall'art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada.

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell'articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucchiolevoli.

Quando non viene rispettato l'ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

E' importante acquistare e montare le gomme termiche di misura corretta: L'articolo 78 del Codice della Strada prevede, per i trasgressori, multe piuttosto salate - Sanzione di € 419,00 e sanzione accessoria de ritiro della carta di circolazione- *(Sul libretto della propria autovettura si possono trovare informazioni importanti sulle misure omologate ed i codici velocità: quelle più strette sono più adatte sui tratti innevati, mentre se il terreno è più asciutto è meglio preferire anche quelle più larghe).*

Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale a norma dell'art. 12 del D. Lgs n. 285/1992.

Brindisi Montagna 04.01.2017

Il Sindaco  
Dott. Nicola ALLEGRETTA

